

VADEMECUM/Scade il 31 marzo il termine per presentare domanda presso le sedi dell'Inps

# Ultimi giorni per la disoccupazione

## Possono chiedere l'indennità i dipendenti solo se licenziati

DI ANTIMO DI GERONIMO

Ultimi giorni per presentare la domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti. Scade il 31 marzo prossimo il termine per presentare le istanze presso le sedi dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps).

I potenziali fruitori dell'indennità sono i precari che lavorano, generalmente, con supplenze occasionali e che hanno maturato 78 giornate lavorative nel 2004 e due anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione (per esempio: per le indennità pagate nel 2005 è necessario almeno un contributo settimanale accreditato entro la fine del 2002).

L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). Il mancato riconoscimento non vale quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni).

Ecco i requisiti e gli adempimenti in dettaglio.

### ■ L'INDENNITÀ CON I REQUISITI RIDOTTI

Per accedere al beneficio, dunque, è necessario essere in grado di vantare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria da almeno due anni. Requisito al quale si accede potendo vantare almeno un contributo settimanale maturato entro la fine del 2002. A ciò vanno aggiunte almeno 78 giornate di attività lavorativa nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda. Il requisito delle 78 giornate si raggiunge calcolando oltre le giornate di lavoro effettivamente prestate anche le festività, le ferie e i riposi, della maternità e assimilabili. In ogni caso, affinché siano considerati validi, i periodi devono essere stati retribuiti. I versamenti dei contributi devono risultare già effettuati o dovuti. In quest'ultimo caso, tale diritto deve essere contenuto entro i termini di prescrizione, che sono decennali. In più è necessario che la cessazione dal rapporto di lavoro non sia avvenuta a seguito di dimissioni. Così come stabilito dall'articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23/12/1998 e come ulteriormente chiarito dall'Inps con il messaggio del 25 gennaio 2001 (reperibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)).

### • La domanda e i termini

La domanda di indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti (modello DS 21) può essere presentata, fino al 31 marzo prossimo, direttamente alla sede Inps o all'ufficio di collocamento competente per residenza o tramite i patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta. Alla domanda (modello DS 21) devono essere allegati il modello DL 86/88-bis per ogni datore di lavoro presso il quale è sta-

### Come chiederla, come ottenerla

#### CHE COS'È

È un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione che siano stati licenziati.

Non spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa: mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni

#### QUANDO SI HA DIRITTO

Requisiti ridotti: si ottiene con 78 giornate lavorative maturate nell'anno precedente a quello in corso e almeno una settimana di contributi maturati entro la fine del 2002

Requisiti normali: si ottiene con almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro

#### TERMINI

Requisiti ridotti: 31 marzo prossimo

Requisiti normali: 68 giorni dalla data del licenziamento e dichiarazione di disponibilità presso il centro per l'impiego

#### SOGGETTI INTERESSATI

Requisiti ridotti: supplenti occasionali.

Requisiti normali: supplenti già titolari di incarichi di supplenza lunga

#### IMPORTI

Requisiti ridotti: 30% della retribuzione media giornaliera

Requisiti normali: 40% della retribuzione media giornaliera

#### PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa in vari modi, ma generalmente viene percepita tramite l'invio, da parte dell'Inps, di un assegno a casa dell'interessato

#### RICORSI

Se la domanda non viene accolta è possibile presentare un ricorso in carta semplice direttamente presso l'Inps, indirizzandolo al comitato provinciale dell'ente previdenziale, corredandolo della relativa documentazione

ta prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente; il modello 01M o equivalente per certificare l'anzianità assicurativa ed, eventualmente, il modello Anf/Prest relativo all'assegno al nucleo familiare riferito alle giornate indennizzate. I modelli sono disponibili presso le sedi dell'Inps e possono essere scaricati anche dal sito dell'Istituto: [www.inps.it](http://www.inps.it).

### • Il pagamento

L'indennità può essere riscossa con assegno circolare, con bonifico bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (Cin, Abi, Cab) e il numero di conto corrente.

### • L'importo

L'indennità giornaliera (con i requisiti ridotti) non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 791,21 euro, elevato a 950,95 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.711,71 euro.

L'indennità è pagata dall'Inps con un unico assegno che, generalmente, viene inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 156 giornate. Fermo restando la possibilità di avvalersi delle diverse modalità di pagamento previste.

### • I ricorsi

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al comitato provinciale, può essere presentato agli sportelli della sede dell'Inps che ha respinto la domanda; può essere inviato alla sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, ancora, può essere presentato tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

### ■ L'INDENNITÀ CON I REQUISITI NORMALI

L'indennità con i requisiti normali non va confusa con quella relativa ai requisiti ridotti.

A differenza di quest'ultima, infatti, l'indennità con i requisiti normali si matura quando il soggetto può vantare un servizio derivante un incarico di supplenza piuttosto lungo. E in questo caso l'importo dell'assegno è più alto (30% della retribuzione con i requisiti ridotti e 40% con i requisiti normali)

### • Requisiti

Il diritto al beneficio scatta quando il soggetto è in grado di vantare 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. E in aggiunta a questo requisito bisogna anche essere in grado di vantare lo stato di assicurato, da almeno due anni, per la disoccupazione involontaria.

Anche in questo caso, dunque, ci vuole almeno un contributo settimanale versato entro il 2002. L'indennità viene corrisposta per 180 giorni e può durare fino a nove mesi, se il disoccupato ha superato i 50 anni di età. In ogni caso, spetta solo ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta, infatti, nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

### • Termini

Il termine del 31 marzo non vale, peraltro, per i supplenti non occasionali (generalmente titolari fino al termine delle lezioni) che di solito usufruiscono della cosiddetta indennità di disoccupazione con i requisiti normali. Per questi ultimi, infatti, il termine è fissato al 68° giorno dalla data del licenziamento. A meno che non intendano avvalersi dell'indennità con i requisiti ridotti, peraltro, meno vantaggiosa.

### • La domanda

La domanda va presentata all'Inps (entro 68 giorni dal licenziamento). Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione che accerti lo stato di disoccupato e dalla quale risulti la dichiarazione di disponibilità presentata ai centri per l'impiego.

L'indennità decorre dall'ottavo giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi sette giorni oppure dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

I moduli sono reperibili presso le sedi dell'Inps oppure direttamente sul sito internet dell'ente

previdenziale: [www.inps.it](http://www.inps.it).

### • L'importo

L'indennità è corrisposta nella misura del 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2004 è di 806,78 euro, elevato a 969,66 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.745,40 euro. L'indennità viene pagata mensilmente dall'Inps, generalmente, con un assegno. Oppure tramite le altre modalità previste (accredito in conto corrente bancario o postale).

### • Quando cessa

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore ha percepito tutte le giornate di indennità; viene avviato a un nuovo lavoro; diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

### • I ricorsi

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al comitato provinciale, può essere: presentato agli sportelli della sede dell'Inps che ha respinto la domanda; inviato alla sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. (riproduzione riservata)

## Quesitario

### PRECARI E LA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

Sono un'insegnante precaria, desidererei rivolgermi questo quesito, poiché non ho ricevuto valide informazioni dai vari sindacati. Ho svolto servizio sul sostegno per quattro anni, perciò ho i requisiti necessari per iscrivermi al corso per la specializzazione sul sostegno, però sono in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito tramite concorso riservato (om n. 153/1999) in data 2000. La circolare del ministero non appare chiara in tal merito: nella mia situazione ci sono molti insegnanti precari che hanno svolto servizio sul sostegno, perché non possiamo partecipare a tale corso? Sarebbe una grave discriminante se il concorso riservato non garantisse le stesse opportunità del concorso ordinario.

Anna Cinti  
Rimini

La risposta al quesito della lettrice è contenuta nella *Faq n. 6* emanata dal ministero dell'istruzione, in risposta ad analoghi quesiti sull'interpretazione delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 21/2005. Alla domanda: «Possono partecipare ai corsi da attivare ai sensi dell'articolo 3, del decreto n. 21/2005 i docenti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguita nella sessione riservata di abilitazione?» è stato risposto che i docenti in questione non possono partecipare, perché «la norma ammette ai corsi esclusivamente i docenti che hanno superato le prove di pubblici concorsi che, nel caso specifico della scuola, sono i concorsi per titoli ed esami e non le sessioni di esami di abilitazione che, per definizione, sono appunto riservate a docenti in possesso di specifici requisiti di servizio». Il provvedimento non reca alcuna motivazione circa i presupposti che avrebbero indotto l'amministrazione a escludere dai corsi i titolari di abilitazione riservata. (riproduzione riservata)

a cura  
di Antimo Di Geronimo